

Relazione conclusiva
del
**processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2017**

D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016, art. 24, così come integrato D.lgs. n.100 del 16 giugno 2017

1. Premessa

PREMESSO CHE

nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

la Corte dei Conti ha elaborato il 21 luglio 2017 le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni", di cui al citato art. 24;

per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014, con delibera consiliare n. *Consiglio Comunale n. 8 del 20 aprile 2016*, su relazione e proposta sottoscritta dal sindaco

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data e pubblicato sul internet dell'amministrazione in Amministrazione Trasparente

Anche il Piano 2017 e la relazione saranno trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicati nel sito internet dell'amministrazione ai sensi e per gli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e , conseguentemente, sono oggetto di *accesso civico*.

La nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 175/2016 impone la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie. Secondo la previsione dell'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute. Secondo il legislatore del T.U (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- che non soddisfano i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del T.U le Amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

II - LE PARTECIPAZIONI DELL' ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di San Michele di Serino partecipa al capitale delle seguenti società:

N. Denominazione società partecipata	% Quota di possesso
1 Soc. Alto Calore servizi	0,66%
2 Ente d'Ambito Calore Irpino	0,32%
3 ATO RIFIUTI quota dello 0,50 per abitante per fondo di dotazione iniziale	
4 ASMENET Campania	0,65%

1- ALTO CALORE SERVIZI

L' Alto Calore Servizi è una Società per Azioni *in house*, costituita da 126 soci: 125 Comuni delle Province di Avellino e Benevento e l'Amministrazione Provinciale di Avellino, che opera nel settore dei servizi di captazione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui.

L'odierna società è passata attraverso numerose trasformazioni: da consorzio, ad azienda speciale, a consorzio multiservizi fino all'attuale status giuridico di società per azioni che è stata costituita il 13 marzo 2003. A seguito della trasformazione del Consorzio Interprovinciale Alto Calore in due Società di capitali con totale azionariato pubblico, denominate rispettivamente "Alto Calore Servizi S.p.A." e "Alto Calore Patrimonio e Infrastrutture S.p.A".

Allo stato attuale, fine anno 2014, per volontà dell'Assemblea dei Soci, ha incorporato per fusione la società "Alto Calore Patrimonio e Infrastrutture S.p.A", riacquisendo al patrimonio proprietà e cespiti importanti così come all'origine della costituzione.

La quota di partecipazione è pari allo 0,66%

I Componenti dell'Organo di amministrazione sono 3, nominati dall'assemblea dei Comuni. Il compenso è previsto soltanto per l'Amministratore delegato.

L'organo di controllo è composto da 3 componenti di cui uno con funzioni di Presidente.

Gli obiettivi principali della Società sono:

-garantire una sempre migliore qualità del servizio offerto all'utenza, mediante la semplificazione delle procedure e la riduzione dei tempi e dei costi operativi. continuità dell'erogazione, unitamente all'impegno di fornire un servizio primario ai comuni associati secondo la logica dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia.

I criteri individuati dal comma 611 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Inoltre la partecipazione all'Alto Calore Servizi Società per Azioni, rientra tra le previsioni dell'art. 4 del Dlgs 175/2016 in particolare quelle della lett.a) secondo comma " produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.", nonché dell'art.9 bis del medesimo DLgs 175/2016 dove è contemplata la possibilità e per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

2. ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO

Il Comune di San Michele di Serino ha aderito all'Ente d'Ambito Calore Irpino, consorzio obbligatorio di funzioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e della L.R. 21 maggio 1997, n. 14, con deliberazione consiliare n. 60 del 15.12.1999, approvando contestualmente il relativo statuto con una quota di partecipazione **iniziale dello 0,29%**. L'Ente di Ambito, denominato "Calore Irpino" è costituito dalle Province di Avellino e Benevento e dai Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Calore Irpino come definito dall'art. 2 della suddetta legge regionale n. 14/997.

La quota di partecipazione alle attività del Consorzio da parte di ogni ente locale è fissata nello Statuto e viene aggiornata a seguito delle risultanze del decennale Censimento della popolazione effettuato dall'ISTAT; l'ultima definizione delle nuove quote è stata adottata con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 27/11/2003.

In base all'art. 6 dello Statuto sono Organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Sindaci
- il Consiglio d'Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori Contabili

L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci ed i Presidenti degli enti locali consorziati o loro delegati; l'Assemblea è presieduta da un Presidente eventualmente sostituito dal Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Provincia di Avellino (o suo delegato), dal Presidente della Provincia di Benevento (o suo delegato), dal Sindaco del Comune di Avellino (o suo delegato), dal Sindaco del Comune di Benevento (o suo delegato), da 2 rappresentanti dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti ed un rappresentante del Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Dal 2013 in luogo degli organi sociali (Assemblea e CdA) è in carica un Commissario straordinario nominato con DPR Regione Campania n.12 del 21.01.2013

Attualmente la quota di partecipazione del Comune di San Michele di Serino è pari allo **0,32% corrispondente a € 2.481,46**

I relativi documenti finanziari sono consultabili al sito <http://www.atocaloreirpino.it/area-economico-finanziaria/bilanci-di-previsione.html>.

L'Amministrazione deve mantenere la partecipazione nelle more della riorganizzazione dell'intero ambito territoriale di riferimento, anche alla luce delle disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

Si ricorda in proposito che la legge regionale del 2.12.2015 n. 15, recante norme in materia di riordino del servizio idrico integrato, prevede la costituzione dell'EIC (Ente Idrico Campano) quale Ente di governo del servizio idrico integrato nell'Ambito Ottimale unico coincidente con l'intero territorio regionale

La Regione Campania con delibera n. 885 del 29.12.2015, ha approvato lo Statuto dell'EIC che detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli enti locali agli organi dell'ente medesimo e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'ente idrico, sulla base della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della L.R.15/2015, all'EIC partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni del territorio campano costituiti in consorzio obbligatorio.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20 aprile 2016, questo Ente ha aderito all'ente Idrico Campano (E.I.C.) ai sensi dell'art.21, comma 2 della L.R. 2.12.2015 n. 15, prendendo atto dello Statuto

Si ricorda comunque, che l'organismo in esame non ricade nei vincoli della legge di riferimento.

3. ATO RIFIUTI

Il Comune di San Michele di Serino, in attuazione delle leggi regionali 28 marzo 2007, n. 4 e 24 gennaio 2014, n. 5, con deliberazione consiliare n. 27 del 20.06.2014, ha aderito **all'ATO per la gestione associata dei rifiuti.**

La legge regionale 26 maggio 2016 n.14, "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" al comma 1 dell'art. 23, ha definito il riassetto della *governance* attraverso l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali (ATO) per l'esercizio associato delle funzioni relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

La norma disciplina l'organizzazione e lo svolgimento del servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione **dell' Ente d'Ambito (EdA)** quale ente di governo d'ambito (a cui ciascun comune ha l'obbligo di aderire in base al territorio in cui ricade ai sensi dell'art.25), l'individuazione di funzioni e compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio del servizio a livello regionale, la definizione della disciplina transitoria volta a garantire il funzionamento del ciclo dei rifiuti, la disciplina dell'individuazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale.

Dalla data di entrata in vigore della legge, fissata al 27 maggio 2016, sono state abrogate la legge regionale n. 4/2007, il comma 104 dell'articolo 1 della L.R. n. 5/2013, l'articolo 10 della L.R. n. 20/2013 e le altre norme in materia di gestione dei rifiuti con la stessa incompatibili.

La Regione Campania ha approvato lo Statuto tipo degli EdA, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.9, comma 1 lett.g) e dell'art.25, comma 7, della L.R. 14/2016, pubblicandolo sul BURC n.49 del 20 luglio 2016 con relativi allegati e delibera di approvazione n.312 del 28.06.2016.

L'art. 1, comma 3, dello Statuto stabilisce che è fatto obbligo ai comuni della Regione Campania, ai sensi dell'art.25, comma 1, della L.R. 14/2016, di aderire all'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale in cui ricade il rispettivo territorio, per l'esercizio in forma associata delle rispettive funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, in conformità a quanto disciplinato dalla legge e dal Dlgs 152/2006.

Il Comune di San Michele di Serino con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 5 settembre 2016, ha deliberato l'adesione obbligatoria all'Ente d'Ambito (EdA) ai sensi dell'art. 25 della richiamata L.R. 14/2016 e approvato lo Statuto.

Tutti i Comuni facenti parte dell'ATO Avellino, ai sensi dell'art.15, comma 2, dello Statuto d'Ambito, approvato con la citata delibera regionale n. 312 del 28.06.2016, devono contribuire al **fondo di dotazione iniziale nella misura di € 0,50 per abitante.**

L'Amministrazione pertanto è obbligata a mantenere la partecipazione tenuto conto delle suddette disposizioni normative.

4. ASMENET CAMPANIA

Asmenet Campania è una società consortile a responsabilità limitata costituita in data 29 luglio 2005 ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. a capitale interamente pubblico, con sede in Napoli, Codice Fiscale/P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Napoli n.05166621218;

Ha lo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di e Government da parte degli enti locali campani.

Si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) al fine di garantire la diffusione di servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

Con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 10/12/2002, ai sensi di quanto disposto dal d.lgs. 267/00 e s.m. e i. (TUEL), questa Amministrazione ha aderito alla società consortile a r.l. Asmenet, al fine di usufruire dei servizi dalla stessa erogati;

Con la suddetta la deliberazione di Consiglio Comunale, di adesione alla società consortile a r.l. Asmenet, veniva prevista la sottoscrizione di una quota societaria di partecipazione pari ad euro 0,1 per abitante;

Gli enti Locali che hanno aderito al CST Asmenet si sono obbligati a garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, per la tutela e la manutenzione dei servizi e delle dotazioni che esso eroga.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 10.06.2016, considerato che :

- è interesse precipuo di questa Amministrazione affinché Asmenet sia accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) al fine di poter garantire nuovi servizi di pubblico interesse alle amministrazioni socie, che nel caso in specie ci si riferisce alla "Conservazione a norma";
- Il Comune condivide la modalità organizzativa della gestione in forma associata di servizi, quale strumento che consente non solo di offrire servizi di elevata qualità ma anche di realizzare importanti economie di scala;
- è intendimento di questa Amministrazione mantenere attivi i servizi erogati dal CST per soddisfare le esigenze del proprio territorio,
- con il CST è possibile semplificare la gestione dei servizi tecnologici e di supporto tecnico amministrativo e organizzativo, in modo da contenere al massimo i costi di gestione grazie alla massa critica degli Enti partecipanti all'aggregazione, veniva deliberata l'acquisizione di una maggiore quota azionaria senza sostenere oneri destinando l'importo della quota di mantenimento dei servizi relativa all'anno 2016, di cui alla Determinazione di impegno di spesa n. 22 del 18/02/2016, all'aumento del capitale sociale, dando atto che la sottoscrizione dell'aumento della quota capitale dispensa dalla corresponsione della quota di mantenimento dei servizi, relativamente all'anno solare 2016, ammontante a € 0,4 per abitante;

La quota di partecipazione dell'Ente alla società Asmenet Campania, è di € 1.261,00 pari allo 0,65%, con una rappresentanza societaria in seno all'Assemblea di n.1 componente. L'impegno è previsto fino al 31.12.2030 (scadenza della società) salvo recesso.

Si intende mantenere tale partecipazione, considerato il minimo onere a carico dell'ente e l'importanza dei servizi offerti.

La partecipazione a detta società s.c. a r.l. è pienamente conforme al citato decreto legislativo per la stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del Dlgs 175/2016. La società non eroga servizi o prodotti a listino.

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza di discorso si precisa che il comune di San Michele di Serino faceva parte della **Comunità Montana "Serinese Solofrana"**. A seguito della legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, recante "Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità montane" come successivamente modificata dalla legge regionale 11 dicembre 2008, n. 20, la Comunità Montana "Serinese Solofrana" è stata soppressa (art. 20) ed il Comune di San Michele di Serino non è stato incluso in nessun'altra Comunità Montana. D'altro canto l'adesione alla Comunità Montana essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), non rientra negli obblighi di cui alla normativa innanzi richiamata e per effetto della quale si adotta il presente Piano.

Il Comune di San Michele di Serino fa parte del **Piano Sociale di Zona**, istituito con la Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi sociali e socio sanitari in ambiti territoriali omogenei.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 13.09.2005, è stato preso atto della volontà espressa dal Coordinamento Istituzionale del Piano di Zona Sociale -Ambito A6 - in data 26 maggio 2005, relativa alla trasformazione della forma di gestione definitiva degli interventi e servizi associativi previsti dal Piano di Zona Sociale A6, da Accordo di Programma in Consorzio.

Con la succitata deliberazione è stata approvata la convenzione ex art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 con allegato statuto.

I Comuni rientranti nel suddetto Ambito - attualmente A5 - sono 29 e l'Ente capofila è il Comune di Atripalda.

La programmazione, che coinvolge tutti i Comuni dell'Ambito tramite le istanze derivanti dal territorio, dà vita ai Piani triennali e le azioni di sistema rappresentano le attività di carattere trasversale agli obiettivi del Piano di Zona volte a permettere la efficace realizzazione dei piani stessi.

Nel rapporto con gli Enti, con il Terzo settore, etc. il Piano Sociale di Zona rafforza il suo ruolo di programmazione, restando pienamente titolare dei servizi gestiti attraverso il fondo nazionale politiche sociali ed anzi allargando la sua area di azione e programmazione zonale anche a tutti gli altri servizi oggi gestiti a livello associato (come la Tutela Minori). Si realizza dunque un importante potenziamento delle funzioni del Piano di Zona, secondo il dettato della legge n. 328. La Regione periodicamente trasferisce i fondi necessari alla programmazione partecipata a livello comunale e condivisa attraverso la forma della gestione associata dei servizi.

La partecipazione del Comune di San Michele di Serino al Consorzio in esame è pari al 2,24% mentre l'onere annuale a carico del bilancio comunale conseguente alla detta partecipazione è stato di € 17.710,00 per l'anno 2016 e di € 17.479,00 anno 2017 in rapporto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'amministrazione intende mantenere la partecipazione nel consorzio di cui sopra, non avendo l'Ente capacità di determinarsi autonomamente al riguardo, scaturendo lo stesso dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 e successive.

Inoltre è da segnalare la partecipazione all'ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali)

La quota associativa annua è di € 0,25 per abitante

La partecipazione a detta società s.c. a r.l. è pienamente conforme al citato decreto legislativo (art.4, c.2, lett. e)) in quanto essa svolge servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016

Ultimo aspetto da affrontare è relativo al Consorzio GAL Serinese - Solofrana

Il Comune di San Michele di Serino, all'epoca facente parte della Comunità Montana "Serinese Solofrana" con deliberazione consiliare n. 45 del 17.10.1997, aderì all'allora costituendo consorzio G.A.L. Serinese Solofrana, approvando contestualmente lo schema di statuto consortile.

Il Gal Serinese - Solofrana è un consorzio che opera su di un territorio eterogeneo costituito da 10 comuni della provincia di Avellino, organizzazioni rappresentative dell'associazionismo locale e soci privati.

Ha il compito di gestire l'iniziativa comunitaria Asse IV Approccio Leader che rappresenta il naturale completamento della politica comunitaria nel campo dello sviluppo rurale.

Promuove strategie di sviluppo sostenibile e sperimenta nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, agricolo, artigianale e turistico per approdare ad un potenziamento delle attività economiche e ad un miglioramento delle capacità organizzative delle Comunità di riferimento.

Nell'ambito dell'Iniziativa Leader dell'Unione Europea il GAL attua progetti di sviluppo e gestisce i finanziamenti destinati alla valorizzazione delle aree rurali e montane caratterizzate da minore diffusione di servizi e opportunità lavorative, nel nostro caso l'area interessata si trova interamente nella provincia di Avellino e copre l'area Serinese e Solofrana.

Il Gruppo di Azione Locale Serinese Solofrana persegue diverse finalità, tra cui rafforzare le imprese del territorio, sostenere gli investimenti, valorizzare il patrimonio rurale dell'area anche negli aspetti storico, artistici e architettonici che la caratterizzano fino ad arrivare ad una visione comune di sviluppo per istituzioni, cittadini ed imprese.

Allo stato, come innanzi rappresentato, la Comunità Montana " Serinese Solofrana " è stata soppressa in attuazione delle LL.RR. n. 12/2008 e n. 20/2008.

Relativamente a quanto esposto nel piano di razionalizzazione, questo Ente ha preso informazioni presso la segreteria del GAL Serinese- Solofrana, la quale, per le vie brevi, ha confermato che nonostante la soppressione della C.M. Serinese- Solofrana, le iniziative intraprese dal gruppo di azione locale, al momento, avranno benefici sul territorio di San Michele di Serino. In caso contrario questo Ente cederà le proprie quote acquistate a seguito delibera di Consiglio Comunale n. 45/97, innanzi richiamata.

San Michele di Serino, 28 settembre 2017

Il Sindaco
Sig. Michele BOCCIA